

COMUNE DI BALDISSERO CANAVESE

Provincia di Torino

(Ai fini del presente atto, per «Codice dei contratti» si intende il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	TITOLO I TIPOLOGIA, LIMITI E INDIVIDUAZIONE DEI LAVORI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA		TITOLO III CONTABILITA' E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA
1	Oggetto del regolamento	18	Contabilità – Certificato di regolare esecuzione e pagamento degli interventi in economia
2	Modalità di esecuzione degli interventi in economia	19	Controllo delle spese
3	Responsabile del procedimento	20	Liquidazione delle spese
4	Limiti di applicazione del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti)		TITOLO IV LAVORI DI URGENZA
5	Regole per l'effettuazione delle spese		
6	Lavori in economia-Individuazione	21	Lavori d'urgenza e di somma urgenza
7	Forniture in economia - Individuazione		TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI
8	Servizi in economia - Individuazione		
	TITOLO II MODALITA' E SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA		
9	Lavori in economia – Modalità di affidamento	22	Proroghe e rinnovi
10	Fornitura e servizi in economia – Modalità di affidamento	23	Tutela dei dati personali
11	Modalità delle indagini di mercato	24	Norme abrogate
12	Modalità dell'affidamento diretto	25	Rinvio dinamico
13	Determina a contrarre	26	Entrata in vigore
14	Modalità di ordinazione e stipula del contratto		
15	Garanzie		
16	Penali		
17	Interventi non contemplati – Perizie suppletive		

TITOLO I
TIPOLOGIA, LIMITI E SISTEMI DI ESECUZIONE DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA
(art. 125 D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni)

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi, di seguito, per brevità, unitamente intesi sotto il termine di "interventi", in conformità all'art. 125 e 204, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
2. L'acquisizione in economia di beni e servizi può essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia attiva alcuna convenzione stipulata ai sensi dell'art.26 della Legge 23.12.1999, n. 488 (CONSIP) e successive modifiche o, in caso di convenzioni attive, nel rispetto dei parametri stabiliti dal terzo comma dell'art.26 della Legge 488/99 e s.m.i..
3. L'acquisizione in economia di beni e servizi viene disposta dal Responsabile di Servizio nell'ambito degli obiettivi e delle risorse assegnati con il Piano esecutivo di gestione, con il Piano degli obiettivi o con gli altri strumenti di Programmazione e Bilancio approvati dall'Ente.

ART. 2 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN ECONOMIA

1. L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) a cottimo fiduciario;
 - c) con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario;
2. Sono in amministrazione diretta i lavori e i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale dipendente dell'Ente, o dall'Ente assunto in via straordinaria o mediante altre forme di subordinazione ammesse dalla legge, impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, che sia di proprietà o in uso dell'Ente, sotto la direzione del responsabile del procedimento; sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono a cottimo gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a imprese o persone fisiche esterne al Comune.

ART. 3 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Per l'attuazione degli interventi in economia ciascun Responsabile di Servizio individua per iscritto, per ogni singolo intervento o per una serie omogenea di interventi, un responsabile di procedimento.
2. Il responsabile del procedimento svolge i compiti di cui all'art.10 e deve avere i requisiti di cui al comma 5 del medesimo articolo del D.Lgs. 163/2006.
3. Nel caso in cui non venga così individuato un responsabile di procedimento, la responsabilità del procedimento rimane in capo al Responsabile di Servizio.
4. Al responsabile di procedimento sono demandate, per ogni intervento da eseguirsi, tutte le fasi propedeutiche all'acquisto e la verifica della regolarità della prestazione.
5. L'atto finale consistente nella determina di acquisto, nella sottoscrizione del contratto e la successiva liquidazione restano invece di competenza del Responsabile di Servizio.
6. Per l'acquisizione degli interventi in economia, il responsabile del procedimento si avvale, ove siano disponibili, delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti, ai fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi in sede di offerta.
7. A norma dell'art. 26 della legge n. 488 del 23.12.1999 e s.m.i. nel caso di beni e servizi per i quali siano attive convenzioni CONSIP, ove il responsabile del procedimento ritenga di non farvi ricorso, dovrà comunque utilizzarne i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, così come previsto all'art.1, comma 2, del presente Regolamento.

ART. 4 - LIMITI DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. 163/2006 (CODICE DEI CONTRATTI)

1. Fatta salva la prescrizione di soglie di intervento inferiori, da parte del presente Regolamento o dell'atto di cui all'art. 1, comma 3, l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 prevede che le procedure per l'acquisizione di interventi in economia sono di norma consentite fino a concorrenza dei seguenti importi, con esclusione dell'IVA:
 - a) Per i Lavori: Interventi non superiori ad Euro 200.000,00 (nel caso di cottimi fiduciari)
 - b) Per i Lavori: Interventi non superiori ad Euro 50.000,00 (nel caso di amministrazione diretta)
 - c) Per le Forniture Interventi inferiori ad Euro 200.000,00

- d) Per i Servizi Interventi inferiori ad Euro 200.000,00
2. Per valutare il valore dell'intervento, ai fini della disciplina da applicare, è necessario attenersi alle seguenti disposizioni:
- a) considerare il costo complessivo dell'intervento, al netto dell'IVA e nel caso di professionisti della cassa previdenziale;
- b) moltiplicare l'importo di cui alla precedente lettera a) per gli anni di aggiudicazione.
3. E' vietato frazionare artificialmente le prestazioni in modo da farle rientrare nella soglia di applicazione delle procedure in economia.
4. Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni organizzative d'interventi individuati distintamente dall'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici, dal Piano degli obiettivi, dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o da un altro strumento di Programmazione e Bilancio per ciascun Settore del Comune, nonché quelle suddivisioni che derivino da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione del responsabile del procedimento.

ART. 5 – REGOLE PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE

1. Di norma l'effettuazione delle spese avviene come segue:
- a) per le spese di natura corrente fino a 3.000,00 euro, IVA esclusa, i responsabili di servizio, provvedono direttamente per mezzo di apposito buono d'ordine contenente i requisiti di cui all'art. 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed emesso nel rispetto delle regole dettate dalla stessa norma;
- b) per le spese correnti superiori a 3.000,00 euro, IVA esclusa, e per le spese rientranti nel piano programmato degli investimenti fino ai rispettivi limiti di cui all'art. 1, i responsabili di servizio, provvedono con propria determinazione all'assunzione dell'impegno di spesa, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 183, comma 9, e dall'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 6 – LAVORI IN ECONOMIA - INDIVIDUAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 6, del D.lgs. 163/2006, possono essere eseguiti in economia i seguenti lavori purchè di importo inferiore ad euro 200.000,00 (nel caso di cottimo fiduciario) e ad euro 50.000,00 (nel caso di amministrazione diretta):
- a)** manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli articoli 55, 121, e 122 del codice dei contratti, concernenti (art. 125, comma 6, lettera a):
- a1) manti di usura del piano viabile;
- a2) sovrastrutture stradali;
- a3) corpo stradale nelle sue varie parti;
- a4) opere di presidio e di difesa;
- a5) fossi, canali, alvei e relativi manufatti;
- a6) opere in verde;
- a7) opere di sicurezza stradale e di segnaletica verticale e orizzontale;
- a8) fabbricati ed altri immobili costituenti pertinenze e i relativi impianti;
- a9) opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- a10) demolizioni dei fabbricati e dei manufatti cadenti, nonché lo sgombero dei materiali rovinati;
- a11) sgombero della neve e dei materiali franati, consolidamento e bonifica dei pendii, rimozione di massi pericolanti;
- b)** manutenzione di opere o impianti di importo non superiore a 100.000,00 Euro (art. 125, comma 6, lettera b);
- c)** interventi non programmabili in materia di sicurezza (art. 125, comma 6, lettera c);
- d)** lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara (art. 125, comma 6, lettera d);
- e)** lavori necessari per la compilazione dei progetti (art. 125, comma 6, lettera e);
- f)** completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità ed urgenza di completare i lavori (art. 125, comma 6, lettera f).

ART. 7 – FORNITURE IN ECONOMIA - INDIVIDUAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 10, secondo periodo, del D.lgs. 163/2006, possono essere eseguite in economia le seguenti forniture purchè di importo inferiore ad euro 200.000,00:
- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto (art. 125, comma 10, lettera a)

- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo (art. 125, comma 10, lettera b)
- c) prestazioni periodiche di forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria (art. 125, comma 10, lettera c)
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale (art. 125, comma 10, lettera d).
2. Ai sensi dell'art. 125, comma 10, primo periodo, possono essere altresì eseguite in economia le seguenti forniture, purché di importo inferiore ad **euro 200.000,00**:
1. di generi di cancelleria, carta, buste, cartelle anche intestate, stampati, modulistica, supporti meccanografici, libri, riviste, giornali, pubblicazioni di vario genere, periodici, anche su supporto informatico;
 2. di valori bollati;
 3. di hardware e software;
 4. di macchine da scrivere, calcolatrici, fotocopiatrici, telecamere, fotocamere, macchine fotografiche, hi-fi, amplificatori, microfoni, tv, videoregistratori e dvd, attrezzature elettroniche in generale;
 5. di apparecchiature ricetrasmittenti e telefoniche con i relativi accessori;
 6. di mobili, arredi, suppellettili, pareti attrezzate, armadi e scaffalature;
 7. di vestiario ed accessori (armi, mostrine, ecc.) per il personale addetto alla polizia municipale;
 8. di vestiario ed accessori per i messi e per il personale tecnico-manutentivo ed ausiliario avente diritto;
 9. di materiali ed attrezzature per la sicurezza dei lavoratori;
 10. di macchinari vari a motore e biciclette;
 11. di detersivi, prodotti igienici, materiale vario, attrezzature e macchinari per la pulizia degli edifici e per la manutenzione e riparazione dei beni mobili;
 12. di combustibile e lubrificanti per autoveicoli, motociclette e macchinari vari a motore;
 13. di materiali, attrezzature ed utensili necessari alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria e/o di riparazione degli edifici (con i relativi impianti, infissi e manufatti) e delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria ed indotta;
 14. materiale vario di ferramenta, elettrico, idraulico, edile, per imbiancature, per giardinaggio, conglomerato cementizio, vernici, ferro, ghiaia e pietrisco, materiale vario per officina;
 15. di elettrodomestici (di tipo familiare e/o industriale), attrezzature ed utensileria varia per gli uffici, scuole, cucine, refettori, centri di aggregazione e simili, centri estivi e servizi scolastici;
 16. di attrezzi e materiali sportivi per le strutture scolastiche e gli impianti sportivi;
 17. di attrezzature ed ausili didattici e ricreativi per scuole, centri di aggregazione e simili, centri estivi e servizi scolastici;
 18. di attrezzature ed ausili per disabili;
 19. di generi alimentari per interventi di assistenza sociale, refezioni scolastiche, centri di aggregazione e simili, centri estivi, servizi scolastici e attività legate ad interventi di protezione civile;
 20. di quantitativi limitati di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;
 21. di libri ed altri supporti audiovisivi per la biblioteca civica;
 22. di medaglie, coppe, targhe, composizioni floreali, ed altri oggetti per commemorazioni, premiazioni, convegni, ricorrenze, festività ed altre esigenze di rappresentanza;
 23. di attrezzature tecniche, scientifiche, di antincendio e di dispositivi antifurto;
 24. di attrezzature, materiali, utensili necessari per le manifestazioni turistiche e culturali;
 25. di oggetti per l'arredo urbano e per il verde pubblico ed attrezzato;
 26. di toponomastica, segnaletica stradale verticale ed orizzontale;
 27. di lapidi, cassette, scale, ornamenti floreali per i cimiteri comunali;
 28. onoranze funebri per cittadini non abbienti;
 29. di cassonetti, campane, cestini gettacarte ed altri contenitori per i rifiuti;
 30. di materiali ed attrezzature per la protezione civile;
 31. forniture per l'esecuzione d'ufficio a carico dei contravventori;
 32. di autoveicoli, motociclette e macchinari vari a motore;
 33. spese minute non comprese nelle voci precedenti, di importo non superiore ad euro 500,00.

ART. 8 –SERVIZI IN ECONOMIA - INDIVIDUAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 10, secondo periodo, del D.lgs. 163/2006, possono essere eseguiti in economia i seguenti servizi, purché di importo inferiore ad euro **200.000,00**:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto (art. 125, comma 10, lettera a)
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo (art. 125, comma 10, lettera b)
 - c) prestazioni periodiche di servizi a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria (art. 125, comma 10, lettera c)
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale (art. 125, comma 10, lettera d).
2. Ai sensi dell'art. 125, comma 10, primo periodo, possono essere altresì eseguiti in economia i seguenti servizi, purchè di importo inferiore ad euro **200.000,00**:
1. di igiene urbana, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, pulizia, derattizzazione, disinfestazione, disinfezione e disinquinamento di uffici, locali ed aree comunali o per le quali il Comune è tenuto a provvedere;
 2. smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;
 3. di gestione e manutenzione e custodia in genere degli edifici (con i relativi impianti e reti tecnologiche, antifurto e antincendio, infissi e manufatti) e delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria ed indotta;
 4. di manutenzione, collaudo e riparazione di tutti i beni mobili, inclusi automezzi, macchinari vari a motore e biciclette;
 5. di pulizia del vestiario e della biancheria;
 6. di progettazione grafica, stampa, litografia, editoria, fotografia, registrazione, ripresa video, riproduzione cartografica, copisteria, rilegatura, archiviazione ottica, trasposizione da supporto magnetico a cartaceo, di traduzione ed interpretariato, postalizzazione, stampa e rendicontazione inclusi quelli relative ad imposte, tasse, sanzioni ed altre entrate comunali;
 7. divulgazione di bandi, ordinanze, comunicati ed avvisi attraverso mezzi di informazione anche radiotelevisivi, telematici e bollettini ufficiali;
 8. di aggiornamento e manutenzione sito web istituzionale;
 9. di spedizione, imballaggio, magazzinaggio e facchinaggio;
 10. di organizzazione e partecipazione a convegni, conferenze, congressi, mostre ed altre manifestazioni turistiche, culturali e scientifiche;
 11. di assistenza tecnica, noleggio, montaggio, smontaggio palchi ed altri impianti necessari allo svolgimento di pubblici spettacoli sia al chiuso che all'aperto;
 12. di locazione di immobili;
 13. di organizzazione e/o partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento professionale;
 14. servizi di rinfresco per inaugurazioni, mostre, convegni, premiazioni, conferenze stampa, ed altre esigenze di rappresentanza;
 15. di refezione;
 16. di trasporto scolastico, di trasporto alunni per gite, visite a scopo culturale e manifestazioni sportive; di trasporto degli utenti dei centri estivi e di aggregazione giovanile;
 17. di accertamento, liquidazione, riscossione di imposte, tasse, sanzioni ed altre entrate comunali;
 18. di noleggio di autoveicoli, motociclette, macchinari vari a motore, fotocopiatrici ed altre attrezzature elettroniche, incluse quelle relative al controllo del traffico;
 19. di sponsorizzazione e ricerca sponsor;
 20. di sgombero neve, interventi antigelo e antincendio, compreso l'acquisto dei materiali e degli utensili necessari;
 21. di allestimento e manutenzione della toponomastica e della segnaletica stradale orizzontale e verticale;
 22. di assistenza hardware e software;
 23. di oneri per visite mediche del personale, assistenza ed altri servizi per la sicurezza sul lavoro;
 24. di eliminazione scarichi di fogna e di rifiuti;
 25. di gestione degli scarichi fognari degli edifici comunali;
 26. servizi di pre e post scuola, di centri estivi e di aggregazione giovanile;
 27. di pulizia di torrenti e rii;
 28. di protezione civile;
 29. rilascio di documentazioni, copie di fogli catastali e certificazioni in genere;
 30. spese di allacciamento a pubblici servizi (energia elettrica, acqua, gas, telecomunicazioni, etc.);
 31. utenze di acqua, gas, energia elettrica e telefoniche;

32. spese postali, telegrafiche, telefoniche e per corrieri privati;
33. onoranze funebri per cittadini non abbienti;
34. prestazioni inerenti le manifestazioni turistiche e culturali;
35. assicurazioni;
36. spese per pedaggi autostradali e servizi di trasporto per missioni Amministratori e personale;
37. spese per diritti di pubblicità e pubbliche affissioni;
38. imposte e tasse inerenti il possesso degli autoveicoli;
39. spese per la registrazione, trascrizione e voltura dei contratti, visure catastali ed immobiliari, notifica ed esecuzione di atti e provvedimenti;
40. quote fisse o predeterminate per legge o regolamento o per contratto, di adesione alle associazioni od ai consorzi tra enti locali;
41. servizi legali;
42. incarichi professionali relativi alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del programma triennale dei lavori pubblici, verifiche e consulenze anche statistiche, indagini e studi geologici, documentazione cartografica e fotografica, di cui all'art. 90 del D.lgs.163/2006, di importo inferiore ad € 40.000,00;
43. Incarichi diversi da quelli del punto precedente e riguardanti servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi topografici; servizi di consulenza scientifica ed artistica; servizi amministrativi, finanziari e tecnici; servizi di sperimentazione tecnica, analisi, servizi archivistici e servizi stampa;
44. servizi per l'esecuzione d'ufficio a carico dei contravventori;
45. servizi non compresi nelle tipologie sopraelencate rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni comunali;
46. spese minute non comprese nelle voci precedenti, di importo non superiore ad euro 500,00.

TITOLO II

MODALITA' E SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

ART. 9 – LAVORI IN ECONOMIA – MODALITA' DI AFFIDAMENTO

1. Le modalità di affidamento dei lavori in economia sono disciplinati dalle disposizioni seguenti.
2. Per i lavori di importo pari o superiore a euro 40.000,00 euro, e fino a euro 200.000,00, in applicazione dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, l'affidamento avviene mediante cottimo fiduciario, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se esistono, in tale numero, soggetti idonei.
3. La scelta degli operatori economici da interpellare deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, individuandoli sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Ente.
4. La consultazione avviene tramite indagine di mercato, con le modalità di cui al successivo articolo 11.
5. Il responsabile del procedimento, per ciascun lavoro da eseguire con il sistema del cottimo, appronta:
 - a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:
 - il bene su cui si deve intervenire;
 - l'esatta indicazione dei lavori;
 - le cause che hanno determinato la necessità e la eventuale urgenza dell'intervento;
 - b) un preventivo, nel quale sono indicati e computati tutti i lavori da eseguire;
 - c) gli eventuali altri elaborati tecnico-progettuali, ivi compresi, ove compatibili con i lavori da eseguire, quelli indicati dall'art. 93 del codice dei contratti.
6. Per lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto.
7. Dell'avvenuto affidamento dei lavori deve essere data adeguata pubblicità, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio della determinazione di cui al successivo art. 13, comma 2.

ART. 10 – FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – MODALITA' DI AFFIDAMENTO

1. Le modalità di affidamento delle forniture e dei servizi in economia sono disciplinate dalle disposizioni seguenti.
2. Per i servizi di importo pari o superiore a euro 40.000,00, ed inferiori ad euro 200.000,00, in applicazione dell'art. 125, comma 11 primo periodo, del D.Lgs. 163/2006, l'affidamento avviene mediante cottimo fiduciario, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se esistono, in tale numero, soggetti idonei.

3. Per i servizi di importo pari o superiore a euro 10.000,00, ed inferiori ad euro 40.000,00, l'affidamento avviene mediante cottimo fiduciario, previa consultazione di almeno tre operatori economici, se esistono, in tale numero, soggetti idonei.
4. La scelta degli operatori economici da interpellare deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, individuandoli sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Ente.
5. La consultazione avviene tramite indagine di mercato con le modalità di cui al successivo articolo 11.
6. Il responsabile del procedimento, per ciascun servizio o fornitura da eseguire con il sistema del cottimo, appronta:
 - a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:
 - il bene su cui effettuare il servizio o la fornitura;
 - l'esatta indicazione del servizio o della fornitura;
 - le cause che hanno determinato la necessità e la eventuale urgenza dell'intervento;
 - b) un preventivo, nel quale sono indicati e computati tutti gli elementi necessari a svolgere il servizio o la fornitura;
7. Per i servizi e le forniture di importo inferiore a euro 10.000,00, per i servizi di cui all'art.8, comma 2, punto 1, 12, 18, 26, 42 e 43 di importo inferiore ad euro 40.000,00, è consentito l'affidamento diretto.
8. L'affidamento diretto è inoltre consentito per forniture e servizi di importo pari o superiore a euro 10.000,00 ed inferiori a euro 40.000,00, quando sussistano particolari ragioni di urgenza, ovvero speciali circostanze, adeguatamente motivate, che consiglino il ricorso alle procedure previste dal comma 3.
9. L'atto di cottimo deve indicare:
 - a) l'elenco dei servizi e delle forniture;
 - b) i prezzi unitari per i Servizi e le forniture;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine per la prestazione del servizio o della fornitura;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice dei contratti.
10. Dell'avvenuto affidamento delle forniture e dei servizi deve essere data adeguata pubblicità, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio della determinazione di cui all'art. 13 comma 2.

ART. 11 – MODALITA' DELLE INDAGINI DI MERCATO

1. L'affidamento degli interventi per i quali è richiesta l'effettuazione di una indagine di mercato avviene di norma mediante apposita lettera di invito, effettuata con lettera, telegramma, fax o posta elettronica, contenente:
 - a) le indicazioni relative alle modalità di redazione dell'offerta o del preventivo richiesto, il termine di presentazione e le modalità di scelta del contraente;
 - b) l'oggetto della prestazione ed in particolare nel caso di lavori, l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - c) le caratteristiche tecniche e le qualità della prestazione oggetto del contratto;
 - d) i prezzi (nel caso di lavori i prezzi unitari) dei lavori e delle somministrazioni a misura e l'importo di quelli/e a corpo;
 - e) le condizioni e le modalità di esecuzione;
 - f) i termini per l'espletamento delle prestazioni;
 - g) le modalità di pagamento;
 - h) le penalità in caso di ritardo e per il verificarsi di altre condizioni ritenute lesive per l'amministrazione comunale, ed in ogni caso il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento dell'affidatario, e di provvedere direttamente alla prestazione a mezzo di altre imprese a spese dell'affidatario;
 - i) le garanzie;
 - j) la richiesta della dichiarazione dell'impresa di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni, assoggettandosi a proprie cura e spesa, e sotto la propria responsabilità, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed in particolare a quelle relative all'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l'invalidità e la vecchiaia, contro la disoccupazione ed alle disposizioni vigenti in materia di lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla osservanza dei contratti collettivi nazionali e locali di lavoro; nel caso di lavori l'obbligo del rispetto del piano della sicurezza o dei suoi elaborati sostitutivi.

2. L'offerta può essere richiesta anche sulla base di un "foglio condizioni" o di un "foglio patti e condizioni" che in tal caso dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'offerente e trasmesso unitamente all'offerta.
3. L'offerta dovrà pervenire secondo le modalità contenute nella richiesta, entro il termine stabilito, comunque non inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della richiesta.
4. L'apertura delle offerte pervenute dovrà essere effettuata dal Responsabile del Servizio.
5. L'offerta segreta è sempre prescritta nel caso di lavori, forniture e **servizi non affidati direttamente**, nonché a discrezione del Responsabile del servizio quando lo suggeriscano ragioni di opportunità o convenienza.
6. Nel caso in cui non sia prescritta l'offerta segreta, la lettera di invito può prevedere che essa possa pervenire anche tramite fax o posta elettronica.
7. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte alla persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente.
8. Nei casi di cui al precedente articolo 10, comma 3, la lettera di invito e l'offerta possono essere redatte anche in forma semplificata, purché contenenti la descrizione dell'intervento richiesto, il prezzo offerto e le clausole del rapporto contrattuale ritenute essenziali.
9. Nei casi di lavori, forniture e servizi di importo inferiore a **euro 40.000,00**, l'indagine di mercato può essere effettuata anche mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, per almeno dieci giorni, di apposito avviso contenente gli elementi di cui al comma 1, e riportante l'invito a presentare offerta rivolto a tutti gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti richiesti.
10. E' facoltà del responsabile del procedimento provvedere altresì ad ulteriori forme di divulgazione dell'avviso di cui al precedente comma 9 (quali a titolo esemplificativo: pubblicazione sul sito web istituzionale o su altri siti, trasmissione ad albi ed associazioni di categoria).
11. E' fatto divieto di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto l'elenco dei soggetti da invitare o invitati alla indagine di mercato o che abbiano presentato offerta.
12. La scelta dell'affidatario avviene in base ad uno dei seguenti criteri, predeterminati nella lettera di invito o nell'avviso:
 - a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni o l'espletamento dei lavori o dei servizi oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici o come descritti nella lettera di invito;
 - b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica ecc.; in questo caso, i criteri che saranno applicati per l'affidamento dell'intervento devono essere indicati nella lettera d'invito o nell'avviso.
13. Agli affidamenti in economia non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale prevista dal combinato disposto degli artt. 86 e 122, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006; tuttavia a norma dell'art. 86, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006, il responsabile del procedimento può sottoporre a verifica ed eventualmente escludere le offerte che in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse.
14. Le offerte pervenute sono raccolte agli atti della relativa pratica.

ART. 12 – MODALITA' DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO

1. Quando è consentito l'affidamento diretto, il Responsabile del Servizio può procedere ad affidare l'intervento direttamente all'imprenditore individuato nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, purché in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Il Responsabile del Servizio può comunque affidare tali interventi, per ragioni di opportunità, mediante indagine di mercato con le modalità previste dal precedente art.11, comma 9.
2. In tal caso il responsabile del procedimento deve attestare la congruità del prezzo e delle altre condizioni contrattuali previste per la realizzazione dell'intervento.
3. Il responsabile del procedimento, per ciascun lavoro da eseguire con il sistema dell'amministrazione diretta, appronta:
 - a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:

- il bene su cui si deve intervenire;
 - l'esatta indicazione dei lavori;
 - le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;
- b) un preventivo di spesa, nel quale sono indicati gli eventuali materiali da acquistare necessari per l'esecuzione dei lavori di cui alla relazione sopra citata;

- 4) L'esecuzione di lavori, servizi e forniture è disposta con determina del Responsabile dei Servizi, la quale, oltre ad approvare il preventivo di spesa, deve specificare - tenuto conto delle capacità organizzative e tecniche dell'apparato comunale - le ragioni e le modalità di esecuzione dei lavori, cui deve attenersi il responsabile del procedimento unico nei limiti di spesa, dando atto del sistema prescelto per l'esecuzione medesima.

ART. 13 – DETERMINA A CONTRARRE

1. L'acquisizione in economia di cui al presente regolamento è di norma preceduta, ai sensi dell'art.11 del D.lgs. 163/2003 e dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000, da apposita determina a contrarre del Responsabile del Servizio, contenente i requisiti di cui alle citate disposizioni ed in particolare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. Con lo stesso provvedimento si prenota la relativa spesa stimata nei limiti dei fondi stanziati nel competente capitolo del bilancio.
2. Al termine della procedura il Responsabile del Servizio affida, con apposita determina con cui viene anche impegnata la spesa, l'intervento all'impresa che ha presentato la migliore offerta.
3. Nel caso di interventi in economia di cui al precedente art. 12, i provvedimenti di cui al comma 1 e 2 sono sostituiti dalla determina che dispone ed ove occorra motiva, l'affidamento, impegnando la relativa spesa ed attestando la congruità del prezzo e delle altre condizioni contrattuali previste per la realizzazione dell'intervento.

ART. 14 - MODALITA' DI ORDINAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

1. L'affidamento dell'intervento deve essere comunicato per iscritto all'impresa affidataria unitamente agli estremi del provvedimento di impegno a norma dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.
2. La stipulazione del contratto può avvenire nelle seguenti forme:
 - a) in forma pubblica amministrativa o di scrittura privata autenticata nel caso di intervento di valore pari o superiore ad **euro 20.000,00** IVA esclusa, avente i contenuti di cui al successivo comma 3; la scelta fra la forma pubblica e la scrittura privata autenticata è effettuata dal Responsabile del Servizio in rapporto alla natura, all'importo e ad ogni altra caratteristica del rapporto o del contraente in funzione esclusivamente della tutela dei diritti dell'Amministrazione comunale;
 - b) mediante scambio di lettere commerciali o scrittura privata non autenticata oppure per mezzo di obbligazione stessa in calce al foglio patti e condizioni o alla determina di affidamento per i contratti di importo inferiore **a 20.000,00** Euro IVA esclusa, nel caso in cui le prestazioni non richiedano una dettagliata disciplina del rapporto negoziale;
3. Il contratto di cui al precedente comma 2 lettere a) e c) deve indicare:
 - a) l'oggetto della prestazione ed in particolare nel caso di lavori, l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) le caratteristiche tecniche e le qualità della prestazione oggetto del contratto;
 - c) i prezzi (nel caso di lavori i prezzi unitari) per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelli/e a corpo;
 - d) le condizioni e le modalità di esecuzione;
 - e) i termini per l'espletamento delle prestazioni;
 - f) le modalità di pagamento;
 - g) le penali in caso di ritardo e per il verificarsi di altre condizioni ritenute lesive per l'amministrazione comunale, ed in ogni caso il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento dell'affidatario, e di provvedere direttamente alla prestazione a mezzo di altre imprese a spese dell'affidatario;
 - h) le garanzie;
 - i) l'obbligo dell'affidatario di assoggettarsi alle condizioni e penali previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni, assoggettandosi a sua cura e spesa, e sotto la sua responsabilità, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed in particolare a quelle relative all'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia, contro la

disoccupazione ed alle disposizioni vigenti in materia di lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla osservanza dei contratti collettivi nazionali e locali di lavoro; nel caso di lavori l'obbligo del rispetto del piano della sicurezza o dei suoi elaborati sostitutivi.

ART. 15 - GARANZIE

1. A garanzia dell'adempimento degli obblighi connessi con l'esecuzione delle prestazioni di importo pari o superiore ad euro 20.000,00 IVA esclusa, l'Amministrazione richiede la presentazione di una garanzia da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
2. La garanzia fideiussoria dovrà:
 - a) essere stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo dell'intervento, salvo diversa e motivata quantificazione;
 - b) avere validità almeno pari alla durata del contratto;
 - c) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Responsabile del Servizio;
 - d) possedere gli altri requisiti previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 16 - PENALI

1. In caso di ritardi e/o per il verificarsi di altre condizioni ritenute lesive per l'amministrazione comunale, imputabili all'impresa incaricata della esecuzione degli interventi, si applicano le penali stabilite con l'atto di affidamento.
2. In siffatto caso il Responsabile del Servizio, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia, di tutto o parte del lavoro, della fornitura o del servizio, a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

ART. 17- INTERVENTI NON CONTEMPLATI – PERIZIE SUPPLETIVE

1. Qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia si accerti la necessità di lavori, servizi o forniture non previsti, ovvero che la somma per essi prevista risulti insufficiente, si provvede mediante perizia suppletiva, approvata con determinazione del Responsabile del Servizio, con le stesse modalità di cui all'art. 13, previa acquisizione delle risorse necessarie a finanziare la maggiore spesa occorrente, nel rispetto dei limiti complessivi di importo previsti per gli interventi in economia.
2. In nessun caso la spesa complessiva potrà quindi superare quella debitamente autorizzata, nè può eseguirsi alcun cambiamento nel tracciato, forma o qualità dei lavori e materiali previsti nel progetto o nella perizia suppletiva approvata, salvo quanto rientra nella discrezionalità del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento, con l'osservanza delle limitazioni previste dalla legge.
3. Quando nel corso dell'esecuzione degli interventi risulti la necessità di lavori, servizi o forniture non previsti, i nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti per interventi consimili, oppure ricavandoli da nuove analisi.
4. Tali nuovi prezzi sono approvati, con apposita determinazione, dal Responsabile del Servizio.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le forniture di beni e servizi.

TITOLO III

CONTABILITA' E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

ART. 18 – CONTABILITA' – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO DEGLI INTERVENTI IN ECONOMIA

1. I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori ove nominato.
2. La contabilità ed il pagamento dei lavori eseguiti in economia sono disciplinati dal Capo II del Titolo XI del D.P.R. 21/12/1999, n. 554.
3. Per i lavori a cottimo, il responsabile del procedimento o direttore dei lavori ove nominato allega al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di regolare esecuzione.

4. Per i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 , si può prescindere dal certificato di regolare esecuzione, che viene sostituito dall'attestazione di regolare esecuzione della prestazione apposta dal responsabile del procedimento.
5. Per i lavori di manutenzione degli impianti di cui alla Legge 46/1990, l'installatore è tenuto a rilasciare il certificato di conformità riportante l'attestazione che l'intervento è compatibile con gli impianti esistenti.
6. Per i servizi e le forniture in economia, la regolare esecuzione è attestata dal responsabile del procedimento in occasione della liquidazione delle relative fatture.
7. La liquidazione degli interventi in economia avviene con atto del Responsabile del Servizio, nelle forme previste dal regolamento di contabilità, previa acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione da parte del responsabile del procedimento.

ART. 19 – CONTROLLO DELLE SPESE.

1. Le fatture e le note di spesa relative a lavori, forniture e prestazioni in economia dovranno essere trasmesse al Responsabile del Servizio interessato, il quale controllerà sotto la sua personale responsabilità la regolarità delle fatture e note di spesa stesse in relazione alle ordinazioni, alla natura e qualità delle merci fornite, alle condizioni e patti prestabiliti, nonché se i lavori e le prestazioni siano stati eseguiti a perfetta regola d'arte e attesterà che il credito del terzo è diventato liquido ed esigibile per intervenuta acquisizione da parte dell'Ente dell'utilità o beni richiesti nella quantità e qualità prefissate all'interno delle somme a suo tempo impegnate, con richiamo al numero ed alla data dell'impegno stesso.

ART. 20 – LIQUIDAZIONE DELLE SPESE.

1. Le fatture e le note di spesa relative a lavori, forniture e prestazioni eseguite in economia, munite del visto di regolarità, e corredate del buono di ordinazione nel caso dell'art. 5 lett. a), sono liquidate dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità.
2. I rendiconti, in generale, dovranno essere corredate dai seguenti documenti giustificativi:
 - a) buoni di ordinazione (art. 5 lett. a) del presente Regolamento;
 - b) fatture o note di spesa, debitamente vistate ovvero munite dell'attestazione di regolare esecuzione di cui al precedente art. 18.

TITOLO IV LAVORI DI URGENZA

ART. 21 - LAVORI D'URGENZA E DI SOMMA URGENZA

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 146 e 147 del DPR n. 554/1999. In questo caso il verbale, compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico che si reca prima sul luogo, e la perizia estimativa, sono inviati al Responsabile del Servizio che provvederà all'adozione di un'apposita determinazione che approverà l'intervento regolarizzando l'ordinazione fatta a terzi, se i lavori rientrano nella programmazione di cui al comma 3 del precedente art. 1. In caso contrario il Responsabile del Servizio trasmetterà gli atti alla Giunta comunale per gli adempimenti di competenza.
2. In ogni caso l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata a norma dell'art. 193, comma 3, del D.lgs. 267/2000 s.m.i., nel termine di 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto predetto termine.
3. Qualora i lavori intrapresi non ottengano l'autorizzazione, saranno approvate e liquidate le sole spese relative ai lavori eseguiti sino alla data di comunicazione del diniego.
4. Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri di cui al comma 2, dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (ordinanze contingibili ed urgenti) e sia necessario dar luogo immediatamente all'esecuzione dei lavori ed opere, lo stesso Sindaco disporrà che il Responsabile del Servizio competente provveda, senza indugio, ad adottare tutti i provvedimenti necessari per rimuovere la situazione d'urgenza o di emergenza anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 – PROROGHE E RINNOVI

1. E' sempre vietato il rinnovo tacito dei contratti disciplinati dal presente regolamento.
2. Il rinnovo espresso è invece consentito laddove la facoltà di rinnovare il contratto sia stata prevista nell'indagine di mercato e le procedure di affidamento abbiano tenuto conto dell'eventuale maggiore durata del rapporto e quindi del relativo importo contrattuale, ai fini dell'applicazione delle procedure di cui ai precedenti artt. 9 e 10.
3. Il rinnovo espresso è inoltre consentito quando sarebbe comunque ammesso l'affidamento diretto dell'intervento a norma dei precedenti artt. 9 e 10.
4. Il rinnovo contrattuale deve avvenire alle medesime condizioni contrattuali del precedente rapporto oppure a condizioni migliorative per l'Amministrazione comunale.
5. La proroga non costituisce invece rinnovo contrattuale, ma semplice spostamento in avanti del termine di durata di un contratto ed è consentita anche in deroga alle condizioni dei precedenti commi nelle more delle procedure di affidamento dell'intervento o quando ricorrono altre speciali circostanze, quali a titolo esemplificativo, la necessità di riorganizzare un servizio, l'entrata a regime di nuovi modelli gestionali o di nuove discipline normative.

ART. 23 – TUTELA DEI DATI PERSONALI.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

ART. 24 - NORME ABROGATE.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 25 - RINVIO DINAMICO.

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE

- 1 Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.